

ALLEGATO A) - Determina n° 711 del 12/07/2011

Regolamento PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA **REPERIBILITÀ** NELLE ATTIVITÀ DI PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZATIVI

ARTICOLO 1

Finalità, applicazioni e raccordi

1. Il presente regolamento si prefigge di fornire agli Uffici ed al personale AIPO direttive per l'attivazione e lo svolgimento del Servizio di Reperibilità, ai fini di una necessaria omogeneizzazione delle procedure disposte e dell'attività, nel rispetto del quadro normativo di riferimento per la contrattazione aziendale, attualmente delineato dall'art. 23 del CCNL 14.9.2000, così come integrato dall'art. 11 del CCNL 5.10.2001 e anche nel contesto del D.P.C.M. del 27.2.2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini della Protezione Civile".
2. Nell'ambito del proprio assetto organizzativo, AIPO individua nei presidi territoriali idraulici (PTI) le strutture operative che affiancano la struttura tecnico amministrativa della sede centrale per le attività di pronto intervento.
3. Il presente regolamento si raccorda con la Direttiva prot. n.19925 del 24/5/2010 specificatamente relativa al "servizio di piena".

ARTICOLO 2

Definizione ed attivazione del "Servizio di Reperibilità"

1. Si definisce "Servizio di Reperibilità" l'attività svolta dagli Uffici e dal personale AIPO, al di fuori del normale orario di servizio, per il monitoraggio dei corsi d'acqua, la consultazione di dati ed informazioni in scenari di vigilanza meteorologica e/o rischio idrogeologico ed idraulico, funzionale e propedeutica all'eventuale successiva attivazione del Servizio di Piena, nonché per garantire la presenza e la funzionalità dell'Agenzia in tutte le situazioni di emergenza che la coinvolgano.
2. Il Servizio di Reperibilità sarà attivato dal Dirigente oppure dalla P.O. Tecnica dell'Ufficio Operativo nei seguenti casi:
 - a) emissione da parte del Centro Funzionale della Regione di appartenenza di bollettino di allerta meteorologico con previsione di rischio idrogeologico ed idraulico con livello di criticità superiore a 1;
 - b) emissione di avvisi di condizioni meteorologiche avverse da parte del Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo (Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile);

- c) emissione del bollettino Alluvione da parte del Centro Meteorologico Milano Linate;
 - d) qualora si sia comunque a conoscenza di informazioni, dati e situazioni, per le quali fosse necessario il monitoraggio meteorologico, idrogeologico ed idraulico dei corsi d'acqua di competenza;
 - e) qualora fosse necessario garantire – a fronte di una definita situazione emergenziale – la disponibilità e la funzionalità del personale di AIPO.
3. Qualora all'attivazione del Servizio di Reperibilità provveda la P.O. dell'Ufficio Operativo, dovrà essere data immediata comunicazione verbale e scritta al Dirigente dello stesso Ufficio.
4. Ad ogni attivazione del Servizio di Reperibilità dovrà seguire una comunicazione a mezzo fax e/o mail ai seguenti Uffici:
- a) AIPO - Ufficio Servizio di Piena
 - b) AIPO - Ufficio Personale
 - c) AIPO - Ufficio del Dirigente d'Area (anche comunicazione telefonica verbale e/o sms)
 - d) Centro Funzionale della Regione di appartenenza
 - e) Settore di Protezione Civile delle e/o province interessate.
5. Per il personale della Sede centrale, la reperibilità sarà disposta dal Dirigente del Settore PIM, dal Dirigente vicario o dalla P.O. Servizio di Piena. In tale caso, la comunicazione a mezzo fax e/o mail andrà indirizzata a:
- a) AIPO – Direzione e Dirigenza Apicale
 - b) AIPO - Ufficio Personale
 - d) Centro Funzionale delle Regioni interessate
 - e) Settori di Protezione Civile delle Regioni e/o Province interessate.
6. Nella comunicazione di attivazione del Servizio di Reperibilità dovranno essere indicati i nominativi del personale reperibile, i recapiti telefonici ed i turni di reperibilità (data, orario di inizio e fine servizio).

ARTICOLO 3

Personale interessato

Il personale prioritariamente chiamato a partecipare all'espletamento del Servizio di Reperibilità è quello appartenente ai profili professionali tecnici-idraulici; in relazione alle esigenze di funzionalità ed efficacia del Servizio, tutto il personale di AIPO può essere chiamato a prestare Servizio di Reperibilità.

ARTICOLO 4

Modalità organizzative

- 1. L'Istituto di reperibilità può essere attivato esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro, vale a dire nel giorno non lavorativo del sabato, nella giornata di riposo settimanale della domenica, nel periodo non lavorativo dei giorni feriali e nei festivi infrasettimanali.
- 2. Per tali periodi, con il criterio della rotazione e tenuto conto del limite di massima utilizzazione previsto contrattualmente (massimo n. 6 turni/mese), nonché tenendo conto di eventuali volontarietà, sono stabiliti turni di reperibilità fra il personale di cui all'articolo 3.

3. Il turno di reperibilità potrà essere di norma di dodici ore, fino a raggiungere un massimo di ventiquattro ore continuative per ogni turno.

4. I turni di reperibilità sono stabiliti di norma entro le ore 13,30 del venerdì, per il turno di fine settimana, del giorno prefestivo o precedente lavorativo nel caso di turno infrasettimanale, ovvero nel caso di turno nei giorni feriali fuori dal normale orario d'ufficio.

La disposizione di cui al precedente periodo stabilisce anche l'orario dal quale il turno decorre, tenuto conto dell'articolazione dell'orario di lavoro del personale impegnato nei turni di reperibilità.

5. Il personale, di norma, non potrà essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese e comunque per più di 144 ore mensili e non più di 2 domeniche nell'arco del mese.

6. In nessun caso sarà possibile prevedere turni di reperibilità inferiori a 4 ore.

7. In relazione all'articolazione territoriale dell'Agenzia, ciascun Dirigente competente provvederà ad individuare, in numero sufficiente, le unità di personale che potranno essere chiamate al servizio di reperibilità con le modalità sopra indicate.

8. I dipendenti individuati dovranno essere messi in grado di acquisire una sufficiente conoscenza delle caratteristiche dell'idrografia e del territorio nonché delle modalità di utilizzo della strumentazione informatica di telerilevamento e dei sistemi informatici di utilizzo corrente nelle situazioni di emergenza; dovranno altresì essere in grado di accedere ai siti istituzionali delle Regioni e dei Centri Funzionali di riferimento.

9. Per ogni turno vengono nominati da uno a quattro dipendenti, scelti fra quelli indicati nell'articolo.

10. Comportamenti differenti da quanto fin qui previsto potranno essere eccezionalmente e motivatamente adottati, in carenza di personale sufficiente, qualora la intensità dell'emergenza lo richiedesse.

ARTICOLO 5

Inizio e durata del servizio di reperibilità

1. Il turno di fine settimana ha inizio il venerdì con la valutazione stabilita nella disposizione di cui all'articolo 4 comma 4 e termina alle ore 7,30 del lunedì successivo.

2. Il turno festivo infrasettimanale ha inizio non prima delle 16 del giorno prefestivo e termina alle ore 7,30 del giorno successivo alla festività.

3. La reperibilità potrà essere interrotta e/o ripresa - su proposta motivata dal dipendente appartenente al gruppo di reperibilità - con disposizione delle PO Tecnica o del Dirigente.

ARTICOLO 6

Svolgimento del servizio

1. Il personale reperibile di cui all'articolo 4 comma 9 deve recarsi a turno, su indicazione della P.O. tecnica o del Dirigente, presso la Sede di riferimento per l'esame della situazione e del suo evolversi, valutando, di intesa con lo stesso Dirigente dell'Ufficio e/o la P.O. Tecnica, se proseguire la permanenza presso l'Ufficio, ovvero riprendere lo stato di reperibilità.

Le attività di cui al periodo precedente potranno essere effettuate senza recarsi in Sede, qualora i medesimi controlli possano essere utilmente svolti con l'ausilio di strumentazioni informatiche

portatili che consentano la consultazione della strumentazione di telerilevamento nonché la ricezione e/o l'inoltro di messaggi fax.

2. A seconda delle situazioni riscontrate, di intesa con il Dirigente dell'Ufficio e/o la P.O. tecnica, dovrà essere valutata l'opportunità di convocare gli altri dipendenti nello stesso turno di reperibilità.

3. Il personale reperibile è comunque tenuto a comunicare l'evolversi della situazione al Dirigente dell'Ufficio e/o alla P.O. Tecnica, con particolare riferimento alle segnalazioni pervenute (telefoniche, verbali, fax, telegrammi, mail, ecc.) e all'incremento dei livelli idrometrici con valori prossimi al segnale di guardia, al fine di consentire un'eventuale attivazione delle ulteriori fasi per affrontare l'emergenza in atto.

ARTICOLO 7

Periodi di maggior rischio

Con specifico riferimento al rischio idraulico, nei periodi di maggior rischio in cui, per esperienza e conoscenza, è elevata la probabilità che si manifestino eventi di piena, potrà essere programmato e disposto un Servizio di Reperibilità continuativo, secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

CAPO II – COMPENSI E FINANZIAMENTO

ARTICOLO 8

Compensi e modalità di conteggio

1. A tutto il personale che costituisce il turno di reperibilità verrà corrisposto il compenso come stabilito in sede di contrattazione nazionale di seguito indicata.

2. Ogni turno di reperibilità pari a 12 ore sarà compensato con la somma a tal fine indicata dal CCNL – Comparto – Regioni e AA.LL. (attualmente fissato in € 10,33 per 12 ore di turno). In caso di frazionamento del periodo, la remunerazione sarà calcolata su base oraria con maggiorazione del 10%.

3. Quando il servizio di reperibilità viene prestato in giornata festiva, anche infrasettimanale, gli importi di cui al precedente comma sono raddoppiati e il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, in ogni caso, riduzione dell'orario di lavoro¹. Il diritto al suddetto riposo va fruito non oltre il bimestre successivo.

4. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, anche ai sensi dell'art.23 del CCNL 14/9/2000, il dipendente dovrà essere in grado di svolgere le mansioni assegnate entro 30 minuti dalla chiamata stessa o comunque nel tempo strettamente necessario a raggiungere il posto stabilito partendo dalla propria residenza.

Durante il suddetto periodo di servizio svolto, al dipendente sarà corrisposto l'equivalente delle ore di straordinario così come risulteranno dal sistema di rilevazione delle presenze, se tale

¹ A titolo di esempio: turno di 12 ore svolto di domenica con fruizione di riposo compensativo nella giornata di lunedì e debito orario dovuto nei restanti giorni dal martedì al venerdì, di 36 ore – es. 4 giorni da 9 ore

servizio sarà prestato in ufficio, o tramite autocertificazione, controfirmata dal Dirigente competente, in caso di intervento prestato al di fuori dell'ufficio. In ogni caso le ore riconosciute includono il tempo di percorrenza. Per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso previsto al comma 2.

5. Ai fini della liquidazione dei compensi relativi alla reperibilità e allo straordinario derivante da intervento in reperibilità, i responsabili amministrativi sono tenuti ad inviare al Settore Risorse Umane i dati relativi, debitamente certificati dal Dirigente, di norma, entro due mesi dalla data di effettuazione.

ARTICOLO 9 **Finanziamento**

1. Il finanziamento dei compensi inerenti il Servizio trova copertura nella apposita voce del "Fondo risorse decentrate" per il personale - Comparto di AIPo.

ARTICOLO 10 **Disposizioni finali**

1. Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento è disciplinato dalla vigente contrattazione nazionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal mese successivo a quello della data di approvazione.
3. La presente normativa regolamentare sarà soggetta a una verifica successivamente alla sua applicazione nel corso del presente anno.

Parma, 12 luglio 2011



